



Comune di Capannori
ALLEGATO alla deli
bera CC n. 39....
del 5-7-2014.....
Il Segretario Generale

R. Rossi

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

ALLEGATO "B"

**REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 26.05.2005
modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 24.04.2007
modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 17.12.2009
modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 5-7-2014

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1	
Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 3	
Disciplina generale.....	3
Articolo 4	
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.....	3
Articolo 5	
Autorizzazioni.....	4
Articolo 6	
Applicazione dell'imposta e del diritto.....	4
Articolo 7	
Classificazione del Comune.....	5
Articolo 8	
Categoria delle località.....	5
Articolo 9	
Presupposto dell'imposta.....	5
Articolo 10	
Soggetto passivo.....	5
Articolo 11	
Modalità di applicazione dell'imposta.....	6
Articolo 12	
Dichiarazione del soggetto passivo.....	6
Articolo 13	
Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	7
Articolo 14	
Pagamento dell'imposta e del diritto.....	7
Articolo 15	
Pubblicità ordinaria.....	7
Articolo 16	
Pubblicità ordinaria con veicoli.....	8
Articolo 17	
Pubblicità con veicoli dell'impresa.....	8
Articolo 18	
Pubblicità con pannelli luminosi.....	8
Articolo 19	
Pubblicità con proiezioni.....	9
Articolo 20	
Pubblicità varia.....	9
Articolo 21	
Imposta sulla pubblicità – Riduzioni.....	9
Articolo 22	
Esenzioni.....	10
TITOLO II - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	11
Articolo 23	
Finalità.....	11
Articolo 24	
Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico.....	12
Articolo 25	
Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	12
Articolo 26	
Tariffe - Applicazione e misura.....	14
Articolo 27.....	14
Riduzioni.....	14
Articolo 28.....	14
Esenzioni.....	14
Articolo 29 (abrogato)	
Esenzioni sulle affissioni nel limite del 10% degli spazi totali.....	15
Articolo 30.....	15

Sanzioni.....	15
Articolo 31	
Disposizioni transitorie e finali.....	15
Articolo 32	
Piano degli Impianti per le Pubbliche Affissioni.....	15
Articolo 33	
Entrata in vigore.....	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce altresì le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 5 novembre 1993, n. 507, successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Gestione del Servizio

1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che opera secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n°446/1997 .

Articolo 3

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti .

Articolo 4

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, oggetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Regione.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti ad uso di ospedali e chiese, nelle loro immediate adiacenze, oggetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici anzidetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento

ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. E' altresì vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (cartelli e impianti di pubblicità o propaganda) nell'ambito e in prossimità di giardini, parchi, viali e strade alberati, e genericamente in spazi a verde di proprietà comunale. L'installazione è consentita, previo nulla osta tecnico del Servizio competente per cartelli indicatori di attrezzature e servizi pubblici di interesse e competenza dell'Amministrazione Comunale e per gli impianti per le pubbliche affissioni.

5. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dal codice della strada vigente.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 507/93.

Articolo 5

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti per le pubbliche affissioni, fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni ed è effettuato dal competente Servizio al quale deve essere presentata la domanda.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti per le pubbliche affissioni, nei centri abitati è di competenza del Servizio preposto, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale, o provinciale, in conformità al quarto comma dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) ad adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal competente Servizio comunale sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

b) a provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del competente Servizio Comunale.

4. In ogni caso al cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

5. L'installazione degli impianti per la pubblica affissione segue la procedura prevista dalle Norme di attuazione del Piano degli impianti per le pubbliche affissioni.

Articolo 6

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 7 Classificazione del Comune

1. Il Comune risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 507/93 nella terza classe.

Articolo 8 Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:

- dell'imposta sulla pubblicità;
- del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del centocinquanta per cento.

3. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 Decreto Legislativo n. 507 la superficie complessiva delle località del territorio comunale comprese nella categoria speciale non può superare il trentacinque per cento di quella del centro abitato, mentre la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

Articolo 9 Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si definisce luogo pubblico: quello continuamente libero di diritto e di fatto a tutti o a un numero indeterminato di persone.

3. Si definisce luogo aperto al pubblico:

- a) Il luogo in cui ciascuno può accedere in determinati momenti oppure osservando determinate condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo stesso o quello in cui può accedere una categoria di persone che abbia dati requisiti;
- b) tutti quei luoghi, ancorché appartenenti a privati, nei quali terze persone, anche se in numero limitato, possono accedere sia pure solo in certi momenti ed a certe condizioni;
- c) un ambiente privato la cui accessibilità è esclusa alla generalità delle persone, ma è consentita ad una determinata categoria di aventi diritto;

4. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 10 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa e al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il servizio tributi notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Articolo 11

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata sulla base dello sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo .

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dal Gestore del servizio, individuato ai sensi del precedente articolo 2, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali i mezzi pubblicitari vengono collocati.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13, 14, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 507/93 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Articolo 12

Dichiarazione del soggetto passivo

1. Il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Gestore su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.

La dichiarazione per la pubblicità annuale deve essere presentata nei modi e tempi previsti dal Regolamento comunale delle entrate

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Il Gestore procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Articolo 13

Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Entro cinque anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Gestore procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento nonché l'organo al quale può essere proposto ricorso e il termine entro il quale proporlo.

Articolo 14

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale su modello conforme a quello autorizzato da decreto ministeriale o mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

2. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.

3. L'attestazione del pagamento del diritto è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.

4. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato con arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.

5. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni non deve essere effettuato qualora l'importo dovuto sia inferiore a 5 euro.

Articolo 15

Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria si applica secondo la tariffa stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente articolo 11.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture destinate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria

in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'articolo 11, nella misura stabilita per anno solare indipendentemente dall'effettiva durata della utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cinquanta per cento;
- b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del cento per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cento per cento.

Articolo 16

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente articolo 11.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 12 Decreto Legislativo n. 507/93 quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del cento per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Articolo 17

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla giunta comunale in conformità all'articolo 13 comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per le indicazioni sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 18

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta sulla pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 507/93 si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 507/93, per

anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Articolo 19 Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta di pubblicità con proiezioni e diapositive effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, dal quarto comma dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 507/93, per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Articolo 20 Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 507/93. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'articolo 11 commi 2 e 7, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario;

b) da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'articolo 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/93;

c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'articolo 15, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93;

d) in forma ambulante; mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 507/93;

e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 507/93.

Articolo 21 Imposta sulla pubblicità – Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 507/93, per le seguenti fattispecie:

a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni, per le associazioni di promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall'art. 2 della L. n° 383/2000 e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui, pur in presenza dei soggetti di cui al primo comma, i messaggi pubblicitari siano diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione, con sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati il soggetto passivo è invitato a presentare al Servizio Entrate, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile verificati direttamente dal Gestore attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili.

Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 22

Esenzioni

1. Ai sensi degli artt. 13 e 17 Decreto Legislativo n. 507/93 sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico: - esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta; - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- m) l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione al Gestore idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

TITOLO II - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque privi di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali entro i limiti previsti dall'articolo 18, terzo comma del Decreto Legislativo n. 507/93. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita nel modo seguente con la necessaria tolleranza dovuta al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nelle Norme di attuazione del Piano generale degli impianti:
- a) per il quindici per cento è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- b) per il settantacinque per cento è destinata alle affissioni di natura commerciale;
- c) per il cinque per cento è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati (diversi dal Gestore). Ai fini tributari tali affissioni sono classificate come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone l'articolo 12, terzo comma del Decreto Legislativo n. 507/93
- d) per il cinque per cento è destinata all'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 69, secondo periodo, della Legge 549/1995.
2. Relativamente agli spazi di cui alla precedente lettera d):

2.1 essi sono suddivisi, per ogni anno, con provvedimento del Dirigente del Servizio Entrate, in superfici uguali e ripartiti tra i vari Collegi elettorali provinciali ricompresi nel territorio comunale. Ciascuna di tali superfici viene suddivisa in uguali spazi e concessa a quei soggetti sottoindicati che entro il 30 novembre dell'anno precedente facciano istanza scritta alla Amministrazione Comunale di affissione di manifesti politici ai sensi dell'articolo 1 comma 69, secondo periodo, della Legge 549/1995:

- partiti politici;

- sindacati dei lavoratori;

associazioni di promozione sociale, nella definizione delle medesime recata dall'art. 2 della L. n° 383/2000

2.2. Qualora il numero dei soggetti richiedenti superi quello degli spazi disponibili per ciascun Collegio provinciale, considerando che la misura minima di tali spazi non può essere inferiore a settanta centimetri per cento, l'assegnazione dei suddetti spazi sarà effettuata, da parte del Dirigente del Servizio Entrate, mediante sorteggio e previa comunicazione ai soggetti interessati.

2.3 La gestione degli impianti quale affissione, defissione e quant'altro è attribuita, al Gestore,

2.4 La concessione degli spazi è disciplinata, per ogni anno, con apposito atto del Dirigente del Servizio Entrate il quale deve precisare il numero e l'ubicazione degli impianti da assegnare, i relativi spazi, l'attribuzione delle responsabilità per eventuali danni, la durata delle affissioni e quant'altro necessario a garantire pari condizioni, nella fruizione di tale servizio, da parte degli aventi diritto.

2.5 Al fine di rispettare le prescrizioni previste dalla Legge 4.4.1956 n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, nei periodi elettorali non possono essere utilizzati gli spazi quantificati nella presente lettera d) per gli scopi ivi previsti.

Articolo 24

Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al Gestore la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del cento per cento del diritto.

Articolo 25

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire al Gestore a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo 22, secondo comma del Decreto Legislativo n. 507/93.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, il Gestore provvede a darne tempestiva comunicazione per scritto al committente.

7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al Gestore entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.

L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti con il recupero delle sole spese postali il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Gestore provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il Gestore per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

10. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il Gestore ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

11. Il Gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirate dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per commissione.

14. All'interno dell'ufficio del Gestore devono essere costantemente esposte, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

a) le tariffe del servizio;

b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;

c) il registro cronologico delle commissioni.

15. Le disposizioni previste dal Decreto Leg.vo n. 507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 26
Tariffe - Applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a centimetri settanta per cento, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 507/93, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del cinquanta per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del cento per cento.

Articolo 27
Riduzioni

1. Fermo il disposto dell'art. 29, la tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti oggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 21.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'articolo 21.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal tredicesimo comma dell'articolo 25.

Articolo 28
Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che anno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 29 (abrogato)
Esenzioni sulle affissioni nel limite del 10% degli spazi totali

Articolo 30
Sanzioni

1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni tributarie e delle sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 507/93.

Articolo 31
Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.
2. L'applicazione, la gestione, il coordinamento e le verifiche inerenti gli adempimenti e le procedure di cui al presente regolamento sono di competenza del Dirigente del Servizio Entrate.

Articolo 32
Piano degli Impianti per le Pubbliche Affissioni

1. L'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni, le loro caratteristiche, i criteri per la loro installazione e manutenzione sono stabiliti nel Piano degli impianti per le pubbliche affissioni e nelle relative Norme di attuazione, il quale, tra l'altro, definisce su supporto cartografico l'area compresa nella categoria speciale, definita ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 507/93.

Articolo 33
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. La definizione dell'area inclusa nella categoria speciale inserita nel Piano degli impianti delle pubbliche affissioni decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Piano. L'elencazione, valida sino a tale data, delle vie comprese nella categoria speciale è riportata nell'elenco allegato alla Delibera C/C n° 95 del 29.09.95. Fino alla data di approvazione del Piano si confermano le ubicazioni degli impianti delle pubbliche affissioni in essere.

3. Quanto previsto dall'art. 23 comma 2 e seguenti entra in vigore l'anno successivo all'approvazione del presente Regolamento.